

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - "Disciplina della riproduzione animale".
D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".
D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - "Indicazioni operative di competenza regionale".
Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.
Operatore pratico: **CARDILLI ENRICO** - codice **RI0062L**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale", che, all'art. 21 "Pratica della inseminazione artificiale", dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le *disposizioni operative* regionali per l'attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 "Identificazione e codifica dei fecondatori" stabilisce le modalità per l'attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per i veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale;

VISTA la domanda in data 19-03-2008, acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali al n. 50496/15 del 2 aprile 2008, con la quale CARDILLI ENRICO, iscritto nel registro degli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali tenuto dall' U.O.F.A.A., al n. RI0062, chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 403/2000, nonché delle *disposizioni operative* adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

RILEVATO che la verifica documentale della predetta domanda, per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate *disposizioni operative* di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente, in data 21 aprile 2008, dall'Area 06 – "Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari" e dall'Area 4V15 "Sanità Veterinaria" della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale, ha dato esito positivo;

DETERMINA

In conformità con le premesse,

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, l'operatore pratico **CARDILLI ENRICO**, nato a Rieti il 13 gennaio 1966 e residente in comune di Leonessa (RI), fraz. San Giovenale snc - codice fiscale CRDNRC66A13H282D – partita IVA 00868120577;

2 - di attribuire al suddetto operatore pratico Cardilli Enrico il codice univoco identificativo a livello nazionale: **RI0062L**

3 - di prendere atto che il predetto operatore pratico:

- a) è abilitato ad operare l'inseminazione artificiale degli animali relativamente alla specie **Bovina**;
- b) ha sottoscritto apposita convenzione, per la fornitura del materiale seminale, con i Recapiti e/o Centri di produzione dello sperma di seguito indicati:
 - Recapito "NOVAGEN S.r.l.", con sede in comune di Tidolo (CR), fraz. Sospiro, via Canove, 2 – codice identificativo CR0015R;
- c) intende esercitare la pratica dell'inseminazione artificiale degli animali nei seguenti ambiti:
 - nel proprio allevamento, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "Cardilli Enrico e Pasquale", sita in comune di Leonessa (RI), fraz. San Giovenale;

4 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato operatore pratico Cardilli Enrico si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle *Indicazioni operative regionali* adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri di produzione dello sperma autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- di utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- di certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- di trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale;
- comunicare immediatamente alla Regione Lazio – "Direzione Regionale Agricoltura" – Area 06 "Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari" - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 ROMA, qualsiasi sopravvenuta variazione dei dati riportati nel presente provvedimento.

5 - di disporre l'invio del presente provvedimento all'operatore pratico Cardilli Enrico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini



REGIONE LAZIO